

I CONCERTI NELLE CHIESE

La materia dei concerti nelle chiese aperte al culto pubblico è stato oggetto di disposizioni da parte della competente autorità ecclesiastica. In particolare va tenuto presente il documento della Congregazione per il Culto Divino *Concerti nelle chiese* del 5 novembre 1987, oltre che i documenti pubblicati, prima e dopo tale data in sede locale, per i quali si può prendere a titolo esemplificativo il decreto arcivescovile emanato per la Diocesi di Milano il 20 febbraio 1986 (riportato in appendice alla costituzione 94, § 3, lett. f del Sinodo diocesano 47°).

Riassumendo quanto presentato dai citati documenti, occorre distinguere tra tre fattispecie:

- a) *concerti per la preghiera o elevazioni musicali*: cioè l'esecuzione di musica sacra all'interno di una celebrazione della Parola di Dio e in un contesto di preghiera: si tratta di un vero e proprio atto di culto;
- b) *concerti di musica sacro o religiosa*: si tratta dell'esecuzione di musica composta per la liturgia e non più eseguibile oggi dopo la riforma liturgica o di musica ispirata alla Sacra Scrittura, alla liturgia o a tematiche religiose: essa può essere eseguita in chiesa nel rispetto del luogo sacro (in un clima di raccoglimento, senza biglietti di ingresso, ecc.) e con specifica autorizzazione dell'Ordinario;
- c) *concerti di musica di altro genere*: non è possibile eseguirli in una chiesa, salvo si tratti di un edificio ormai chiuso al culto con decreto dell'Ordinario.

Dal punto di vista delle autorizzazioni civili e sotto il profilo fiscale, la prima ipotesi costituisce a tutti gli effetti attività di religione e di culto (ai sensi dell'art. 16 lett. a, L. 222/85). Anche la seconda ipotesi può essere ricondotta a tale qualificazione, qualora i c.d. concerti siano proposti come attività formativa da parte dell'ente ecclesiastico. Nell'ipotesi, invece, che fossero organizzati da terzi e solo ospitati nell'edificio di culto, si ricadrebbe in una normale attività concertistica, sia pure senza corrispettivo.

Decreto Arcivescovile 20 febbraio 1986

[...]

1. Concerti per la preghiera o elevazioni musicali possono essere accolti in luoghi di culto e anche favoriti, secondo discrezione pastorale, in quanto hanno come finalità primaria la preghiera e la contemplazione religiosa. Questi concerti consistono nell'esecuzione di musica strumentale o vocale che accompagna, in funzione di ispirazione e di aiuto alla riflessione, la proclamazione dei testi biblici o di chiara indole religiosa, i canti, le preghiere e i gesti dei presenti.

2. Concerti d'organo sono consentiti quando siano basati sull'amplissimo repertorio classico e moderno della musica di Chiesa e osservate le disposizioni sotto riportate.

3. Concerti di musica a chiara ispirazione religiosa possono essere ammessi, previa autorizzazione dell'Ufficio per il culto divino, e osservate le disposizioni sotto riportate. Il responsabile della chiesa presenti per tempo la domanda, precisando le motivazioni e allegando il programma.

4. Concerti di musica di altro genere (come anche concerti di bande, canti folkloristici e popolari) non possono essere ammessi nelle chiese e negli oratori aperti al culto pubblico.

Nei casi di cui ai precedenti nn. 2 e 3, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

a) Il responsabile del luogo di culto dove si tiene la manifestazione musicale si garantisca che da parte del pubblico, dei coristi e degli strumentisti si mantenga un contegno rispettoso.

b) L'Eucarestia sia collocata fuori dell'aula della chiesa; il «presbiterio» (sede, ambone, altare) non subisca modifiche.

c) Non sia ammessa la vendita di biglietti d'ingresso.

d) Il responsabile del luogo di culto assicuri l'osservanza delle norme civili vigenti relative a dette manifestazioni.

[...]